COMMISSIONE V

DIFESA

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE	
	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	5 03
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	503
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa del- l'Arma dei-carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)	
(1614)	503
PRESIDENTE . 503, 504, 505, 506, 507	
MARZAROTTO, Relatore	504
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la	
difesa	5, 507
GUTTITTA 504	, 507
GUADALUPI 505, 506	5, 507
COPPI ALESSANDRO 505	
DAL POZZO	506
ROVEDA	506
SPIAZZI	507
Pagliuca	507
Azzı	507
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Norme per il giuramento degli ufficiali	
dell'Esercito nella riserva e degli uf-	
ficiali della Marina e dell'Aeronautica	
in ausiliaria. (Approvato dalla IV Com-	
missione permanente del Senato.) (1649)	508
Presidente	508
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	508

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tanasco e Valandro Gigliola.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pratolongo è sostituito dal deputato Scotti Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Collocamento a riposto per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Si tratta di un provvedimento che interessa una numerosa categoria di sottufficiali ai quali, con un ordine del giorno, la nostra Commissione, a suo tempo, ha già espresso la sua solidarietà.

Ricordo che nella precedente seduta sonostati esaminati i primi 5 articoli. Passiamo ora all'articolo 6 che è del seguente tenore:

« Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1º luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

« I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio».

Sono stati presentati due emendamenti, uno dall'onorevole Cuttitta ed un altro dall'onorevole Guadalupi. L'emendamento Cuttitta è così formulato:

« Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 si applicano anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 15 aprile 1946 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data del 30 novembre 1950.

«I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda».

L'emendamento Guadalupi è il seguente:

« Sostituire le parole: e comunque non oltre il 15 aprile 1951, con le parole: e comunque sino al raggiungimento del limite minimo di servizio per acquistare il diritto alla pensione ».

Prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere in proposito e ricordo ai colleghi che lo stesso relatore ha proposto un articolo aggiuntivo, per il quale è già stato espresso parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro, del seguente tenore:

« Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione ».

MARZAROTTO, Relatore. Mi soffermo sulla data del 15 aprile 1951 – di cui è cenno nell'articolo – per far presente che essa corrisponde alla scadenza del quinquennio dopo la cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946). Tale limite venne posto per ridurre quanto più possibile l'onere derivante dal mantenimento in servizio di personale in soprannumero, e per adeguare la legge a quella, analoga, che riguarda il trattenimento in servizio delle guardie di finanza.

Per quanto riguarda il primo motivo, bisogna considerare che più sono i sottufficiali e militari di truppa trattenuti in servizio, meno posti restano vacanti per rinnovare il personale; per il secondo motivo, ricordo ai colleghi che il provvedimento riguardante le guardie di finanza, all'articolo 3 dice molto esplicitamente: « Possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951 ».

Ora, avendo noi cercato di parificare il trattamento dei carabinieri a quello delle guardie di finanza, ne deriva che, modificando la data del 15 aprile 1951, dovremmo far modificare anche la legge che riguarda le guardie di finanza, con le conseguenze che potete facilmente immaginare.

Ecco perché, in questo momento, io insisto nel pregare la Commissione affinché voglia mantenere la data del 15 aprile 1951.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Aderisco in pieno a quanto è stato detto dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Cuttitta se mantiene il suo emendamento.

CUTTITTA. Sì, e spiego brevemente il perché. Mi risulta che, nei confronti della guardia di finanza, con la legge citata dal relatore, è stato disposto, fra l'altro, che i sottufficiali, i quali all'atto del congedo non abbiano raggiunto i limiti di età per usufruire della pensione, siano richiamati in servizio a domanda per poter raggiungere il limite stesso. Se noi approveremo la legge come essa ci viene proposta, manderemo a casa, senza alcun diritto a pensione, dei sottufficiali che hanno 18-19 anni di servizio.

Per questi motivi, uno dei due emendamenti – il mio o quello dell'onorevole Guadalupi – dovrebbe essere accettato dalla Commissione.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Posso assicurare l'onorevole Cuttitta che è in corso un provvedimento speciale, che comporta una liquidazione una tantum per coloro che non hanno raggiunto il limite minimo di pensione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Guadalupi se intende mantenere il suo emendamento.

GUADALUPI. Lo ritiro, e mi associo in pieno all'emendamento proposto dal collega Cuttitta, in quanto esso è più radicale e risponde alle esigenze da me prospettate.

Poiché ritiro il mio emendamento, ho la possibilità di spiegarne le ragioni che, in breve, sono le seguenti. Il relatore ci ha informato che la preoccupazione principale avvertita dal Ministero della difesa sarebbe quella di venire incontro quanto più possibile alle sollecitazioni dei circa settemila sottufficiali interessati, espresse anche, ed in maniera molto forte, dalla Confederazione generale del lavoro e in particolare dall'onorevole Di Vittorio. Nella realtà, però, se è vero, come diceva l'onorevole Marzarotto, che la data del 15 aprile corrisponde alla scadenza del quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra, è altrettanto vero che permangono fondate le ragioni di preoccupazione che noi abbiamo sollevato e per cui abbiamo presentato l'emendamento: che, cioè, a quella data, moltissimi sottufficiali - e potremmo anche dire più della metà - non avranno maturato il numero di anni sufficiente per aver diritto ad una pensione. Ora, se si pensa che gran parte di questi sottufficiali avrà maturato fra i 17 e i 18 anni e mezzo di servizio, non ci si può certo dichiarare sodisfatti neppure della nuova assicurazione dataci dallo stesso onorevole Vaccaro, in quanto io concepisco il premio una tantum come risoluzione di un rapporto di lavoro contingente - e credo che anche i colleghi saranno della mia stessa opinione -; ma quando il rapporto di lavoro fra lo Stato e questo numero notevole di sottufficiali - le cui capacità ed il cui spirito di sacrificio non hanno bisogno di essere da me sottolineati, essendo stati da noi tutti più volte riconosciuti – si è protratto per 16-18 anni, io non vedo come si possa sodisfare in tal modo la loro legittima aspirazione.

Né mi hanno convinto le altre ragioni addotte dall'onorevole Marzarotto: l'onere eccessivo e il bisogno di ringiovanire l'Arma. Quest'ultima esigenza può essere sodisfatta con i normali avvicendamenti, mentre la prima non regge, in quanto si deve considerare che i sottufficiali di cui ci occupiamo, fra un

anno o due avranno tutti raggiunto il limite necessario per il collocamento in pensione.

Insisto, quindi, ritirando il mio emendamento ed associandomi in pieno a quello del collega Cuttitta, nel raccomandare alla Commissione di voler accettare quest'ultimo emendamento, che risponde alle esigenze degli interessati.

Prima di terminare, e per ricordarvi come attorno a questo problema si sia sollevato l'interesse della parte migliore della Camera e del Senato, desidero comunicarvi che, in data 20 settembre 1950, il Ministro della difesa, rispondendo alle diverse segnalazioni, raccomandazioni ed anche vivaci proteste dell'onorevole Di Vittorio, segretario della C.G.I.L., gli comunicò che era in corso di preparazione da parte del Ministero della difesa, un disegno di legge che, in deroga a quanto stabilito dal decreto 30 dicembre 1947, prevede la concessione di un trattamento di quiescenza, o indennità di liquidazione, a seconda degli anni di servizio, in favore del personale congedato senza diritto a pensione. In tal senso è stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Ora noi abbiamo l'occasione di risolvere in modo radicale il problema venendo incontro a queste giuste esigenze, per la sodisfazione delle quali non è sufficiente la concessione di un premio una tantum.

COPPI ALESSANDRO. Dichiaro che sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta, perché mi sembra che il proponente non ne abbia considerato le conseguenze. C'è, nella legge che stiamo discutendo, un articolo 7 il quale prevede che alle maggiori spese conseguenti al trattenimento in servizio di questi sottufficiali sarà fatto fronte lasciando vacante un corrispondente numero di posti nei gradi di carabiniere e di vicebrigadiere.

Ora, a me pare evidente che l'Arma dei carabinieri obbedisca, come tutte le altre armi delle forze armate, a determinate esigenze d'istituto. Se nei manteniamo in servizio, fino al compimento del ventesimo anno utile agli effetti della pensione, un certo numero di sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri, che cosa può derivare dalla approvazione dell'articolo 7? Ne deriva che l'Arma non potrà più effettuare reclutamenti di nuovi elementi fino a che non si saranno resi vacanti i posti attualmente occupati da elementi che da tempo avrebbero dovuto essere allontanati dal servizio.

E vi sono ancora delle altre osservazioni: è stato proposto un articolo aggiuntivo, che viene incontro alle giuste esigenze di questi

sottufficiali; sono preannunciate altre provvidenze per coloro che non abbiano raggiunto i venti anni di servizio: e tutte queste disposizioni si inquadrano con quelle generali di tutte le forze armate. Perché non possiamo dimenticare che le forze armate hanno dei regolamenti e noi non possiamo farc eccezioni per i carabinieri: i carabinieri sono una parte dell'Esercito e quindi debbono adeguarsi alle norme generali.

DAL POZZO. Approvo l'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta. Ritengo che non sia giusto mandare a casa, con una liquidazione una tantum, un sottufficiale o un carabiniere dopo 18 anni di servizio. Che cosa va a fare a casa questa gente? Lavoro è difficile che possa trovarne; come può provvedere alla famiglia?

Io ritengo necessario che questi elementi siano mantenuti in servizio fino al raggiungimento del periodo necessario per aver diritto alla pensione, oppure che si dia loro la pensione anche se abbiano soltanto 15 o 18 anni di servizio.

PRESIDENTE. Prendo la parola per dichiarazione di voto, a titolo personale.

Quanto ha detto l'onorevole Coppi è pienamente obiettivo e risponde assolutamente a verità. Mantenere in soprannumero tanti sottufficiali e carabinieri significa non poter reclutare altri carabinieri e non poter procedere a promozioni a vicebrigadieri, con danno per l'Arma, che ha bisogno di tutto il personale previsto per i singoli gradi, mentre, a sua volta, il personale ha bisogno di far carriera.

L'onorevole Cuttitta sa meglio di me che, per il sistema amministrativo dell'Esercito, l'ufficiale o il sottufficiale che sia collocato in congedo con meno di vent'anni di servizio ha diritto soltanto ad una indennità una volta tanto. Troppi ufficiali prenderebbero in considerazione l'opportunità di lasciare il servizio ancora prima dei vent'anni, se potessero godere della pensione. Quindi, i carabinieri, che sono la prima arma dell'Esercito, debbono assoggettarsi, salvo piccoli particolari, alle norme che vigono per l'Esercito, e principalmente a quelle riguardanti il trattamento economico, di servizio e di quiescenza.

In questo quadro si inserisce oggi il disegno di legge in esame. Il riferimento alla guardia di finanza si può fare, ma fino ad un certo punto: la guardia di finanza non è una forza armata, è soltanto un corpo organizzato militarmente per le sue esigenze d'istituto: e il servizio d'istituto non è la difesa del paese. L'Arma dei carabinieri, prima di tutto, dev'essere

comparata alle altre armi; gli altri confronti si possono fare soltanto finché reggono.

A conclusione della mia dichiarazione di voto, ricordo che la nostra Commissione ha fatto, per questa categoria, tutto ciò che era consentito, determinando beneficì notevoli: con un primo ordine del giorno ha invocato il trattenimento in servizio di tutti coloro che per capacità, idoneità ed efficienza ne fossero ritenuti meritevoli: e il comando dell'Arma ha nominato una speciale commissione che esamina singolarmente le varie domande, corredate dei pareri gerarchici, trattenendo molti aspiranti.

GUADALUPI. Ed escludendo i partigiani. PRESIDENTE. In secondo luogo, la nostra Commissione, inserisce in questo provvedimento un nuovo articolo in base al quale il servizio comunque prestato dai trattenuti o richiamati dopo il 15 aprile 1946 è utile ai fini della pensione.

Io ritengo che, pur apprezzando i sentimenti che muovono l'onorevole Cuttitta, la sua proposta sia eccessiva rispetto alle norme vigenti per la rimanente parte dell'Esercito, e perciò voterò contro l'emendamento.

ROVEDA. Mi associo completamente all'emendamento Cuttitta, per i motivi che sono stati già detti e che ritengo superfluo ripetere. Né trovo che valgano i motivi espressi in senso contrario, perché non reggono di fronte al grave ed irreparabile danno che si arreca a tanti sottufficiali e carabinieri concedendo loro, dopo tanti anni di servizio, una liquidazione una tantum. Sarebbe una soluzione assolutamente inadeguata allo scopo. Noi abbiamo un impegno del Ministro della difesa, citato dal collega Guadalupi, secondo il quale verrebbe concesso a questi militari un trattamento di quiescenza o una congrua liquidazione. Esiste un contrasto evidente fra le disposizioni del comando dei carabinieri e quanto vien detto qui dal rappresentante del Governo; infatti risulta che il dell'Arma ha disposto con circolare che tutti i militari richiamati siano posti in congedo alla data del 15 aprile 1951.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non vedo il contrasto.

ROVEDA. Con quale trattamento va via questa massa di militari? Per la mancanza di un anno o due di servizio non usufruisce della pensione, con un danno irreparabile per il resto della vita. E l'impegno del Ministro della difesa dove va a finire? E il trattamento di quiescenza? La liquidazione una tantum non significa trattamento di quiescenza. Si facciano delle proposte concrete,

e non si adotti una vaga formula! Intanto, il comando dell'Arma ha già disposto, senza che a favore di questa gente sia intervenuto un provvedimento concreto. Perché il comando dell'Arma ha agito di sua iniziativa?

L'interesse dell'Arma è che questa gente se ne vada, mentre io trovo giusto proprio il contrario, in quanto si tratta di elementi che hanno fatto la guerra, che hanno tanta esperienza e capacità da non essere inferiori neppure ad elementi di grado superiore immessi nell'Arma di recente.

Per conto mio, trovo la cosa inumana e mi meraviglio che possano sorgere delle difficoltà per rendere giustizia a questa gente.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non esiste alcun contrasto fra ciò che ha detto il Ministro e quanto ho affermato io. Il Ministro aveva promesso un trattamento di quiescenza: quando io dico che a coloro che non hanno raggiunto il minimo di anni di servizio per esser pensionati vien data una liquidazione una tantum dico la stessa cosa.

Del resto, come ha fatto rilevare l'onorevole Presidente della Commissione, i voti formulati dalla Commissione sono stati tenuti presenti dal Ministero, e moltissimi sottufficiali, che erano in possesso dei requisiti necessari, sono stati trattenuti; ne è rimasto un numero non eccessivo; ed anche per questi ultimi lo stesso Ministero si sta preoccupando di trovar loro un'occupazione nella vita civile.

SPIAZZI. Bisogna lasciare giudicare anche all'istituto se questi sono elementi meritevoli o no.

GUADALUPI. Hanno fatto tutti la guerra!

PAGLIUCA. Vorrei che l'emendamento Cuttitta potesse essere accolto, ma sono costretto a votare contro per le conseguenze finanziarie dell'emendamento stesso. Ritengo che esse sarebbero notevoli, e noi dobbiamo anche fare i conti col Tesoro.

AZZI. Propongo che l'emendamento Cuttitta venga votato per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento fino alle parole «alla data del 30 novembre 1950».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'emendamento.

(Non è approvata).

Pongo in votazione, nel testo ministeriale, l'articolo 6, che, se approvato diventerà articolo 5.

 $(\dot{E}\ approvato).$

Passiamo all'articolo 7:

« Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 5 e 6 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tali da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa »:

Quest'articolo, che pure CUTTITTA. stato citato varie volte mettendolo in relazione con gli articoli precedenti, conferma che non si può parlare di un maggior onere, in quanto in esso è specificamente detto che, nei diversi gradi, deve essere lasciato temporaneamente vacante un numero di posti tale da poter compensare integralmente la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio di quella categoria di sottufficiali e carabinieri di cui si tratta. Se noi avessimo approvato il precedente articolo nella stesura da me proposta, non avremmo avuto una maggiore spesa. Infatti, come voi stessi potete constatare sia che il sottufficiale venga congedato al 15 aprile del 1951, sia che venga congedato al 15 aprile del 1952, le conseguenze economiche sono analoghe.

Un'altra osservazione mi è necessaria. Si è detto che l'Arma ha bisogno di ringiovanirsi, quindi, questi trattenuti e richiamati rappresentano una palla di piombo al piede. Onorevoli colleghi, non dimentichiamo, come ha rilevato l'onorevole Roveda, che questi sottufficiali e militari sono professionalmente idonei, hanno fatto bene il loro mestiere in pace e in guerra e, pertanto, sono da preferirsi a coloro che, venendo su adesso, in tempo di pace, non hanno esperienza! Qui si parla di invecchiamento, ma c'è un grosso equivoco che mi piace dissipare: noi non intendiamo portare i limiti di età a 65 anni, ma vogliamo adeguarli a quelli della carriera continuativa! Non so perché il medesimo individuo dovrebbe essere giovane a 50 anni se di carriera continuativa, ma vecchio se richiamato.

Infine, una precisazione. Si è parlato erroneamente di 5-10 mila persone. Le notizie ufficiali dicono che si tratta di un migliaio appena: quindi, il problema non è poi così grave. Se teniamo conto che l'Arma ha un organico di circa 70 mila uomini e che ogni anno un trentesimo di essi viene collocato in congedo per raggiunti limiti di età, è da ritenere che un migliaio di persone non dovrebbero disturbare un organismo che, per sua natura, congeda annualmente duemilatrecento persone per raggiunti limiti di età: mi sembra che

per quelle mille persone non sarebbe il caso di invocare uno svecchiamento.

COPPI ALESSANDRO. Intendo chiarire che, quando ho accennato all'articolo 7, non intendevo dire che accettando l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, si sarebbe andati incontro ad una maggiore spesa: volevo soltanto dire che, non dovendosi aumentare la spesa, non era possibile procedere ad arruolamenti od a promozioni nell'Arma dei carabinieri.

Questo ho voluto precisare per non lasciare l'impressione che io abbia sostenuto una tesi che non mi son mai sognato di sostenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, che, se approvato, diverrà articolo 6. (È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che è così concepito:

«I sottufficiali e militari di truppa che abbiano prestato più di 20 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno diritto alla pensione normale che sarebbe spettata loro a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, se fossero stati collocati a riposo alla data suddetta, quando tale pensione sia più favorevole di quella che dovrebbe essere loro attribuita, all'atto dell'effettivo collocamento a riposo, a mente dell'articolo 3».

Ne pongo in votazione la soppressione proposta dal relatore:

(E approvata).

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

Il primo, che diverrà, se approvato, articolo 7, è così formulato:

« Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, trattenuti o richiamati, è utile ai fini della pensione ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

L'altro articolo, che dovrà assumere il numero 8, è del seguente tenore:

« Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1º gennaio 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per il giuramento degli ufficiali dell'Esercito nella riserva e degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria. (Approvato dalla IV Commissione Permanente del Senato). (1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il giuramento degli ufficiali dell'Esercito nella riserva e degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria.

Su richiesta del Governo, la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri». (1614).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettiol Francesco, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, Geuna, Greco Giovanni, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Melis, Orlando, Pagliuca, Ricci Mario, Roveda, Scotti Francesco, Spiazzi, Trimarchi, Vocino.

Sono in congedo:

Tanasco e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 11,15.